



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Cremona

Prot. n. 68/2008 CIRC. AREA III CIRC. E TRAFF.

Cremona, 11/1/2008

AL SIG. PRESIDENTE
DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DI

CREMONA

AI SIGG. SINDACI DEI COMUNI
DELLA PROVINCIA

LORO SEDI

OGGETTO: DECRETO LEGGE 31 DICEMBRE 2007 N. 248

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.

Disposizioni in materia di limitazioni alla guida.

Il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza , facendo seguito alla circolare n. 300/A/1/27773/101/3/39 dell'8/10/2007, con la quale sono state fornite le disposizioni per garantire la corretta applicazione del D.L. 117/2007, convertito con modificazioni in Legge 160/2007, comunica che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 302 del 31/12/2007, è stato pubblicato il Decreto Legge in oggetto indicato, che ha prorogato l'applicazione delle disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 117 del C.d.S., a far data dal 1 luglio 2008.

Fermo restando le indicazioni già fornite con la richiamata nota, si allega la scheda di sintesi opportunamente aggiornata.

IL PREFETTO
(Badalamenti)

2. LIMITI DI GUIDA PER NEOPATENTATI

Come è cambiata la norma

Articolo 117 Limitazioni nella guida

1. *E' consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente A, rilasciata alle condizioni e con le limitazioni dettate dalle disposizioni comunitarie in materia di patenti.*
2. *Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali*
- 2 bis. *Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kw/t. La limitazione di cui al presente comma non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo.*
3. *Nel regolamento saranno stabilite le modalità per l'indicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis. Analogamente sono stabilite norme per i veicoli in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice.*
4. *Le limitazioni alla guida e alla velocità sono automatiche e decorrono dalla data di superamento dell'esame di cui all'articolo 121.*
5. *Il titolare di patente di guida italiana che nei primi tre anni dal conseguimento della patente e comunque prima di aver raggiunto l'età di venti anni, circola oltrepassando i limiti di guida e di velocità di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148,00 a euro 594,00. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente da due ad otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI*

Nota: Art. 2, c.2, D.L. 117/2007, convertito con L.160/2007 e modificato dall'art.22 D.L. 248/2007:

“Le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a far data dal 1° luglio 2008”.

LE NUOVE REGOLE

- Per i primi due anni dal conseguimento della patente A non si possono condurre motocicli di prestazioni elevate (4). La limitazione non si applica se il titolare di patente ha superato un esame specifico con un motociclo di elevate prestazioni (5).

(4) Non si possono guidare motocicli che superano i seguenti limiti: **potenza effettiva**: 25 kW (kilowatt), oppure **potenza specifica**: 0,16 kW/kg (kilowatt per chilogrammo di tara).

La potenza effettiva è riportata sulla carta di circolazione. La potenza specifica può essere calcolata dividendo la potenza in kW per la tara (espressa in kg). Esempi:

- veicolo di 22,8 kW e di 90 kg: potenza specifica $22,8/90 = 0,253$ kW/kg. NON può essere guidato;
- veicolo di 22,8 kW e di 145 kg: potenza specifica $22,8/145 = 0,157$ kW/kg. PUO' essere guidato.

(5) Le limitazioni sono riportate mediante specifica annotazione sulla patente di guida.

- I titolari di patente di categoria B rilasciata dall'1° luglio 2008 (6), per il primo anno dal conseguimento della patente stessa, non potranno condurre veicoli di elevate prestazioni (rapporto potenza-tara superiore a 50 kW/t) (7); le limitazioni non operano per i veicoli di soggetti diversamente abili (8).
- Nel contempo, permane per i primi tre anni l'obbligo di rispettare il limite di velocità di 100 km/h in autostrada e di 90 km/h sulle strade extraurbane principali.
- Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie (da euro 148,00 a euro 594,00) per il titolare di patente italiana (9) che:
 - nei primi due anni dal conseguimento della patente A, guida motocicli di potenza superiore a quella consentita;
 - nei primi tre anni dal conseguimento della patente B, guida autovetture ad una velocità superiore a 90 km/h sulle strade extraurbane principali e 100 Km/h sulle autostrade;
 - nel primo anno dal conseguimento guida autovetture con potenza superiore a quella consentita (10).
- Alla violazione consegue anche la sospensione della patente di guida da 2 ad 8 mesi.

COUSA E' CAMBIATO

- Aumento dell'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie (prima era da euro 74,00 a euro 296,00);
- introduzione di nuove limitazioni per la guida di autovetture (che, tuttavia, entrano in vigore solo per chi consegue la patente dall'1.7.2008);
- non è più richiesto che il titolare di patente abbia comunque superato i 20 anni per guidare motocicli con prestazioni elevate.

-
- (6) La disposizione del comma 2 bis dell'art. 117 CDS si applica ai titolari di patente B rilasciata dal 1° luglio 2008. Le limitazioni sono automatiche e non richiedono particolari annotazioni sulla patente.
- (7) Per il calcolo della potenza specifica (PS) si deve dividere la potenza espressa in kw per la tara del veicolo espresso in tonnellate (dati ricavabili dalla carta di circolazione). Esempi:
- autovettura di 46 kW e tara 900 kg - si ha $PS = 46/0,9 = 51,1$ kW/t NON si può guidare perché superiore a 50 kW/t
 - autovettura di 70 kw e tara 1500 kg - si ha $PS = 70/1,5 = 46,6$ kW/t SI può guidare perché inferiore a 50 kW/t.
- (8) Non si applicano limitazioni ai veicoli, autorizzati ai sensi dell'art. 188 CDS, adibiti al servizio di persona invalida, purché la stessa persona sia presente sul veicolo (come conducente o come passeggero).
- (9) Nonostante le limitazioni di guida per i motocicli operino per tutte le patenti europee, per espressa previsione della stessa norma dell'art 117 C.d.S., possono essere oggetto di sanzione solo i titolari di patente italiana.
- (10) In quest'ultimo caso la sanzione si applica solo a chi consegue la patente B dall'1.7.2008.